

STUDIO LEGALE
Avv. Angela G. RUGGIERO
C.so Mediterraneo n. 427
87029 – Scalea (Cs)
tel./fax 0985/21662
+39 393 9360817

Pec: avv.angelagraziaruggiero@pec.giuffre.it
e-mail : avvocatoangelaruggiero@gmail.com

TRIBUNALE DI PAOLA –SEZ. V.G.

RG. N. 520/2018 – Giudice dott.ssa Sodano Marta

Gestore della Crisi dott.ssa De Grazia Ortenzia

INTEGRAZIONE DELLA PROPOSTA E DELPIANO DELCONSUMATORE

Istante il sig. **CARACCIOLO Giuseppe** (CRCGPP52E22H224B), nato a Reggio Calabria il 22.05.1952 e residente a Scalea (CS), via Galileo Galilei, n. 20, rappresentato e difeso dall' Avv. Angela Grazia Ruggiero (RGGNLG69H67A773R), giusta procura in atti al procedimento n. 520/2018 Tribunale di Paola RG VG calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Scalea (CS), Corso Mediterraneo n. 427.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti al presente giudizio a mezzo Fax al n. 0985/43662 e/o mediante il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.angelagraziaruggiero@pec.giuffre.it

-ISTANTE-

1- PREMESSA

Il sig. CARACCIOLO Giuseppe ha depositato, presso la cancelleria del Tribunale di Paola – Sezione Volontaria Giurisdizione, in data 11.06.2018, ricorso per l'ammissione alla procedura ex L.3/2012, al cui contenuto ci si riporta integralmente fatte salve le integrazioni che verranno in prosieguo specificate.

Con tale azione, l'istante, dichiarando di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 27/01/2012 n. 3 così come modificata dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, e non ricorrendo cause ostative, al fine di risolvere la propria situazione di sovra indebitamento, coadiuvato dalla professionista designata dall'OCC della Camera di Commercio di Cosenza, dott.ssa Ortenzia De Grazia, specificava la seguente proposta del consumatore:

CREDITORI	GRADO	IMPORTO	% SODDISFO	SODDISFO	% RATA	RATA UNICA	RATA MENSILE	RATA MENSILE
						All' omologa	dalla n. 1 alla n. 12	dalla n. 13 alla n. 60
Dott.ssa Ortenzia De Grazia	prededuzione	3.989,71	100%	3.605,11	57,5895%	224.21	313,79	0,00
Avv. Angela Grazia Ruggiero	prededuzione	2.654,90	100%	2.654,90	42,4105%	149.20	208.81	0,00
SUBTOTALE 1	prededuzione ex art. 13 c. 4-bis l. 3/2012	6.644,61		6.644,61	100%	373.41	522,60	0,00
Erario Agenzia delle Entrate	privilegio generale	2.043,57	100%	2.043,57	8,1466%		0,73	42,57
Agenzia delle Entrate-Riscossione	chirografo	309,51	25%	77,38	0,3085%		0,00	1,61
Agos Ducato spa	chirografo	3.850,00	25%	962,50	3,8370%		0,00	20,05
Agos Ducato spa	chirografo	1.000,00	25%	250,00	0,9966%		0,00	5,21
Banca Ifis spa (ex Findomestic)	chirografo	1.471,01	25%	367,75	1,4660%		0,00	7,66
Fides spa	chirografo	29.040,00	25%	7.260,00	28,9417%		0,00	151,25
Cosel spa	chirografo	21.700,75	25%	5.425,19	21,6273%			113,02
UBI BANCA (Banca 24-7)	chirografo	31.693,94	25%	7.923,49	31,5867%			165,07
Comune di Scalea	chirografo	376,68	25%	94,17	0,3754%			1,96
Davis & Morgan Merchant Bank spa	chirografo	2.723,39	25%	680,85	2,7142%			14,18
SUBTOTALE 2		94.208,85	25%	25.084,89	100%		522,60	522,60
TOTALE		100.853,46		31.729,50	Rata		522,60	522,60
Totale Rate				31.729,50		373.41	6.271,20	25.075,08

Tale piano prevedeva le modalità di rientro di seguito specificate.

Il debito da rateizzare era, dunque, pari a € 31.729,50 (di cui € 6.644,61 in prededuzione ed € 25.084,89 creditori privilegiati e chirografari).

il piano proposto prevedeva il pagamento, in n. 60 rate, alle seguenti modalità:

- per le spese da soddisfare in prededuzione, la somma di € 373,41 all'atto dell'omologa e per 12 mesi la rata mensile di € 522,60 ($422,60 * 12 = € 6.271,20$), per un totale complessivo di € 6.644,61 (€ 373,41 + € 6.271,20 = € 6.644,61);
- per il saldo degli altri crediti, a decorrere dalla 13.ma alla 60.ma rata, la somma mensile di € 522,60 (€ 25.084,89), da corrispondere entro il 30 di ciascun mese.

In tale ricorso, l'istante chiedeva, altresì, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Autorità Giudiziaria adita non avesse ritenuto di omologare il suddetto piano del consumatore, che lo stesso piano venisse convertito in proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.li 7 e ss. della L. 3/2012.

Il Giudice designato, Dott.ssa Marta Sodano, con Decreto del 27.06.2018, fissava l'udienza per la comparizione delle parti all'11.10.2018, autorizzando le parti e la cancelleria del tribunale agli adempimenti previsti dalla legge in questione, e disponendo, infine, che "sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere

iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nei confronti dei sequestri conservativi nei confronti dei diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, , avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili”.

All'udienza dell'11.10.2018 il Giudice rinviava la causa al 14.03.2019 per consentire al professionista dell'O.C.C. designato di procedere al perfezionamento delle comunicazioni ai creditori.

All'udienza del 14.03.2019, la professionista designata dall'OCC rappresentava al Giudice la circostanza del pervenimento, nelle more, di una nota di precisazione del credito, da parte del creditore Agenzia delle Entrate - Riscossione, per complessivi € 1.698,49 di cui 317,16 già inseriti nel piano, rilevando, in ragione di tale precisazione del credito, l'opportunità di una rimodulazione del piano con comunicazione dello stesso ai creditori.

Il Giudice, preso atto di tale precisazione del credito pervenuta dall'Erario, assegnava al ricorrente il termine perentorio di giorni 15 per l'integrazione della proposta e del piano da comunicare ai creditori nei termini di legge. Disponeva, altresì, a carico del professionista la comunicazione del piano ai creditori e che lo stesso piano venisse ripubblicato, a cura della cancelleria, sul sito del Tribunale di Paola.

Tanto premesso, in merito alla nota di precisazione del credito pervenuta alla professionista designata dall'OCC, dott.ssa DE GRAZIA, ed alle conseguenti modifiche del piano del consumatore, si osserva quanto segue.

Come accennato in premessa è pervenuta all'OCC nota di precisazione del credito da parte di Agenzia Delle Entrate-Riscossione (recante Prot. N. 2018-6420456), con la quale tale Ente dichiara di essere creditore nei confronti del sig. CARACCIULO della somma di € 1.698,48 di cui € 1.567,78 in via privilegiata ed €130,71 in via chirografaria;

Dalla lettura di tale comunicazione si scorge che tale credito costituisce la somma complessiva di quelli già richiesti all'Istante con le seguenti n.3 cartelle di pagamento:

1. cartella n. 03420150026151612000 per complessivi € 317,16 (di cui €248,27 in privilegio ed €68,89 in chirografo);
2. cartella n. 0342018000486270000 per complessivi € 290,72 (di cui €228,90 in privilegio ed €61,82 in chirografo);
3. cartella n. 03420180010969913000 per complessivi €1.090,61 tutti in via privilegiata;

Deve osservarsi che, tuttavia, i crediti di cui alla cartella sopra indicata al n.1 (la n.

03420150026151612000)sono già stati inseriti nel piano del consumatore in favore della Agenzia delle Entrate – Riscossione, atteso che la cartella in commento è stata oggetto della prima dichiarazione del credito da parte dell’Ente di riscossione;

Con riferimento alla cartella sopra indicata al n.2 (n. 0342018000486270000), la stessa attiene a crediti (€290,72 di cui € 228,90 in privilegio ed € 61,82 in chirografo) che non sono stati inseriti nel precedente piano del consumatore e che, pertanto, dovranno essere aggiunti agli altri crediti riconosciuti in favore dell’Agente della Riscossione.

Con riferimento alla Cartella di pagamento indicata al n.3, dalla lettura della nota di precisazione del credito inviata da Agenzia delle Entrate- Riscossione si evince che la cartella in questione, n. 03420180010969913000, fa riferimento ad un credito tributario relativo alla liquidazione IRPEF ex art.36 ter (codice tributo 9016), oltre agli interessi (cod. tributo 9017) e sanzioni (cod. tributo 9018) ed avente come anno di riferimento il 2014;

Pertanto, si deve desumere che tale posizione di credito dichiarata dall’Agente della riscossione coincida con quella già oggetto di certificazione di credito da parte della Agenzia delle Entrate “Erario” in risposta alla richiesta relativa all’esposizione debitoria inviata dalla Professionista Delegata (all. n. 6 del ricorso introduttivo del presente giudizio);

Con quella comunicazione, l’Erario ha rappresentato che il credito vantato nei confronti del Sig. Caracciolo Giuseppe, comprensivo sia di quello già iscritto a ruolo e/o consegnato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione che di quello non iscritto a ruolo, ammontava a complessivi € 2.043,57, somme che, per come ivi in dettaglio specificate, riguardavano i tributi, sanzioni ed interessi dovuti a seguito di liquidazione ex art.36 ter DPR 600/73 con riferimento agli anni 2013 e 2014.

Con riferimento all’anno 2014 dallo “specchietto” presente in tale comunicazione veniva specificato che erano dovuti € 744,00 a titolo di imposta, € 223,20 per sanzioni ed € 49,58 per Interessi, per un importo totale riferibile all’anno in parola di €1.016,78.

Pertanto, considerato che le somme specificate dall’Erario (€2.043,57) sono state inserite nel precedente piano e che tra queste vi rientrano anche quelle dovute dall’istante a titolo di liquidazione Irpef per l’anno 2014 oltre sanzioni ed interessi, e considerato altresì che tali ultime somme ad oggi vengono richieste - evidentemente a seguito di iscrizione a ruolo - anche da parte dell’Agente della Riscossione, occorre evitare che nel nuovo piano qui rimodulato vi sia un inserimento duplice dei medesimi crediti , in buona sostanza, una volta in favore dell’Erario e l’altra in favore dell’Agente della Riscossione.

A tal fine si propone di modificare il precedente piano, stornando dai crediti inseriti in favore delle Erario la somma complessiva di € 1.016,78 riferibile per l’appunto all’IRPEF 2014, oltre relative sanzioni ed interessi, per poi aggiungere in favore dell’Agenzia di Riscossione la somma (attualizzata con riguardo agli interessi e alle sanzioni) di €1.090,61(tutta in privilegio) portata dalla

Cartella in commento.

In conclusione, in ragione della nota integrativa dell'Agente di Riscossione datata 11.12.2018, occorre effettuare le seguenti modifiche al piano di rientro inizialmente proposto: il credito inserito in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione pari ad € 309,51 dovrà essere aumentato della somma di 1.381,33 (€ 290,72 +1.090,61) per raggiungere l'importo dovuto complessivo pari ad € 1.690,84 (di cui € 1.319,51 in via privilegiata ed €371,33 in chirografo).

Con riferimento alla posizione dell'Agenzia delle Entrate-Erario, al credito iniziale di € 2.043,57 dovrà essere sottratto- per le già esposte ragioni – quello di € 1.016,78, dovendosi riconoscere a tale creditore in definitiva un importo pari ad €1.026,79, in via privilegiata.

NUOVO PIANO DI RIPARTO

In ragione di quanto sopra, pertanto, il sig. Caracciolo riformula il Piano del Consumatore così come di seguito specificato:

Importi in Euro

PIANO RIPARTO E COMPOSIZIONE DELLE RATE - DEBITORE: CARACCIOLIO GIUSEPPE								
CREDITORI	GRADO	IMPORTO	% SODDISFO	SODDISFO	% RATA	rata unica all'omologa	RATA MENSILE	RATA MENSILE
							dalla n. 1 alla n. 12	dalla n. 13 alla n. 60
Dott.ssa Ortenzia De Grazia	PREDEDUZIONE	3.989,71	100%	3.989,71	60,0443%	176,51	317,77	0,00
Avv. Angela Grazia RUGGIERO	PREDEDUZIONE	2.654,90	100%	2.654,90	39,9557%	117,46	211,45	0,00
SUBTOTALE1	PREDEDUZIONE EX ART. 13 C. 4-BIS L. 3/2012	6.644,61		6.644,61	100%	293,97	529,22	0,00
Erario Agenzia delle Entrate	privilegio generale	1.026,79	100%	1.026,79	4,04%		0,00	21,39
Agenzia delle Entrate- Riscossione (priv.)	privilegio generale	1.319,51	100%	1.319,51	5,19%		0,00	27,48
Agenzia delle Entrate- Riscossione(chir.)	chirografo	371,33	25%	92,83	0,37%		0,00	1,93
Agos Ducato spa	chirografo	3.850,00	25%	962,50	3,79%		0,00	20,05
Agos Ducato spa	chirografo	1.000,00	25%	250,00	0,98%		0,00	5,21
Banca Ifis spa (ex Findomestic)	chirografo	1.471,01	25%	367,75	1,45%		0,00	7,66
Fides spa	chirografo	29.040,00	25%	7.260,00	28,58%		0,00	151,25
Cosel spa	chirografo	21.700,75	25%	5.425,19	21,36%		0,00	113,02
UBI BANCA (Banca 24-7)	chirografo	31.693,94	25%	7.923,49	31,19%		0,00	165,07
Comune di Scalea	chirografo	376,68	25%	94,17	0,37%		0,00	1,96
Davis & Morgan Merchant Bank spa	chirografo	2.723,39	25%	680,85	2,68%		0,00	14,18
SUBTOTALE2		94.573,40		25.403,08	100%		0,00	529,22
TOTALE		101.218,01		32.047,69	Rata	293,97	529,22	529,22
	Totale Rate			32.047,69		293,97	€ 6.350,64	€ 25.402,61

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Con la presente integrazione ci si limita a riportarsi a quanto dedotto nel precedente ricorso depositato nella cancelleria dell'intestato Tribunale in data 11.06.2018 iscritto al n. 520/2018 RGVG, sia in ordine ai requisiti di meritevolezza nonché in ordine alla fattibilità del piano, atteso che il nuovo piano qui integrato vede un aumento della situazione debitoria complessiva dell'istante di carattere irrisorio che si ravvisa nell'importo totale da soddisfare a seguito di falcidia che da € 31.729,50 passa ad €32.047,69 (€ 318,19 in più).

Come si può vedere, la rata mensile che nel precedente piano ammontava ad €522,60 aumenta ad € 529,22 non comportando, tale aumento, alcun pregiudizio in termini di sostenibilità del piano.

NUOVO PIANO RATEALE

Il debito da rateizzare è dunque pari a € 32.047,69 (di cui € 6.644,61 in prededuzione ed € 25.403,08 per i creditori privilegiati e chirografari).

il piano proposto prevede il pagamento, in n. 60 rate, alle seguenti modalità:

- per le spese da soddisfare in prededuzione, la somma di € 293,97 all'atto dell'omologa e per 12 mesi la rata mensile di € 529,22 ($529,22 * 12 = € 6.350,64$), per un totale complessivo di € 6.644,61 ($€ 293,97 + € 6.350,64 = € 6.644,61$);
- per il saldo degli altri crediti, a decorrere dalla 13.ma alla 60.ma rata (48 rate), la somma mensile di € 529,22 (€ 25.402,61), da corrispondere entro il 30 di ciascun mese.

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Autorità Giudiziaria non ritenga di omologare il suddetto piano del consumatore, si chiede che il suddetto piano del consumatore venga convertito in proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.li 7 e ss. della L. 3/2012.

CONCLUSIONI

Tanto premesso e considerato nell'interesse del sig. CARACCILO Giuseppe, come rappresentato e difeso, ci si riporta alle conclusioni rassegnate nella proposta del piano iscritto a ruolo, dinanzi all'intestato Tribunale al n. 520/2018 RGVG, in data 11.06.2018 ed alla documentazione allegata in atti, chiedendo l'omologa del piano del consumatore, ai sensi dell'art. 12 bis della L. 3/2012, così come integrato con il presente atto e, in subordine, in caso di inammissibilità del piano del consumatore, si chiede l'apertura della procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.li 7 e ss. della L. 3/2012.

Si produce, in via istruttoria, la seguente documentazione:

1. Nota di precisazione del credito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione datata 11.12.2018.

Ai sensi della L. 488/99, così come modificata e integrata dal D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della presente causa, in ragione di tale integrazione, è aumentato a € 101.218,01 e che tuttavia non è dovuta alcuna integrazione del contributo unificato essendo stato quest'ultimo versato nella misura fissa di € 98,00.

Con ogni più ampia riserva.

Scalea, lì 25.03.2019

Avv. Angela G. Ruggiero